



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*

Liceo Scientifico Statale "G. KEPLERO"

Cod. Mecc. RMPS19000T - C.F. 80230950588 - Distr. 23° - Sede centrale: Via Silvestro Gherardi, 87/89 - 00146 Roma
Via Avicenna, snc - 00146 Roma - Tel. 06121123925 - Succursale: Via delle Vigne, 156 - 00148 Roma - Tel. 06121126685
Sito web: www.liceokepleroroma.edu.it - E-mail: rmps19000t@istruzione.it - succursale@liceokepleroroma.edu.it

Circ. n. 21 a.s. 2026/27

Ai docenti
Al D.S.G.A.
Al personale A.T.A.
All'Albo online del Liceo "Keplero"

OGGETTO: disciplina delle incompatibilità nel pubblico impiego – autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, esercizio della libera professione, lezioni private e attività del personale in regime di part-time.

Si comunica quanto segue in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, esercizio della libera professione e altre attività extraistituzionali del personale docente e A.T.A., in applicazione dei seguenti riferimenti normativi: art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; artt. 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 508 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; art. 1, comma 56 e seguenti, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 6 novembre 2012, n. 190; art. 1, commi 13-16, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1. Principio generale e obbligo di preventiva autorizzazione

Il rapporto di pubblico impiego è improntato al principio di esclusività, ferme restando le deroghe e le attività consentite dalla legge. Gli incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio devono essere preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico, salvo le ipotesi escluse dall'obbligo di autorizzazione (cfr. punto 3). L'autorizzazione va richiesta e ottenuta prima dell'accettazione dell'incarico e comunque prima dell'inizio dell'attività: non è ammessa autorizzazione a sanatoria per attività già avviate. Ciascun incarico deve essere descritto in modo puntuale, non essendo ammesse richieste cumulative o generiche; l'Amministrazione valuta, in particolare, l'assenza di conflitto di interessi anche potenziale, la compatibilità con il servizio e il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

2. Criteri di valutazione delle richieste

- temporaneità e occasionalità dell'incarico, tale da non assumere carattere abituale né interferire con l'impiego principale;
- assenza di conflitto, anche potenziale, con gli interessi e le funzioni dell'Istituzione scolastica;
- compatibilità con l'orario e con tutti gli obblighi di servizio, comprese le attività collegiali e funzionali;
- svolgimento dell'attività al di fuori dell'orario di servizio, senza utilizzo di beni, informazioni, locali o risorse dell'Amministrazione.

Non sono, in via generale, compatibili con il rapporto di lavoro a tempo pieno l'esercizio di commercio o industria, l'assunzione di impieghi alle dipendenze di privati o di altre pubbliche amministrazioni e le cariche in società costituite a fini di lucro, salvo le eccezioni previste dalla legge.

3. Attività escluse dall'obbligo di autorizzazione (art. 53, comma 6, D.Lgs. 165/2001)

Nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, non richiedono la preventiva autorizzazione i compensi derivanti, tra l'altro, da: collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; utilizzazione economica di opere dell'ingegno e invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore; partecipazione a convegni e seminari;

incarichi per i quali è corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese documentate; incarichi svolti in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo; incarichi conferiti da organizzazioni sindacali; attività di formazione rivolta a dipendenti pubblici e attività di docenza e ricerca scientifica, nei casi previsti dalla legge. Resta comunque fermo l'obbligo di verificare l'assenza di conflitti di interesse e di rispettare gli eventuali obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

4. Libera professione del personale docente

Ai sensi dell'art. 508, comma 15, del D.Lgs. 297/1994, il personale docente può esercitare una libera professione previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, a condizione che l'attività sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio e non arrechi pregiudizio all'assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente. Nella richiesta va indicata l'eventuale iscrizione ad Albo/Ordine/Elenco professionale, la natura dell'attività e l'impegno presumibile, ai fini della verifica di compatibilità e di assenza di conflitto di interessi.

5. Lezioni private

Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio Istituto (art. 508, comma 1, D.Lgs. 297/1994). Il docente che impartisca lezioni private ad alunni di altri istituti è tenuto a informarne preventivamente il Dirigente Scolastico, comunicando i nominativi degli alunni e la scuola di provenienza (art. 508, comma 2, D.Lgs. 297/1994). Si segnala che, ai sensi dell'art. 1, commi 13-16, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, i compensi da lezioni private e ripetizioni sono soggetti, in luogo della tassazione IRPEF ordinaria, a un'imposta sostitutiva con aliquota del 15%, salva la facoltà di optare per il regime ordinario.

6. Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%

Ai sensi dell'art. 1, comma 56, della Legge 662/1996, al personale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno si applica una disciplina derogatoria rispetto al regime ordinario delle incompatibilità. L'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo deve comunque essere priva di conflitto di interessi con il servizio prestato e non può consistere in un ulteriore rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione, salvo i casi consentiti dalla legge. L'interessato è tenuto a comunicare all'Istituto l'attività svolta e le eventuali variazioni successive.

7. Procedura e termini per la richiesta

Il personale interessato a svolgere la libera professione o ad assumere incarichi extraistituzionali nel corso dell'a.s. 2026/2027 deve presentare, per ciascun incarico, apposita richiesta scritta, utilizzando il modulo "Richiesta autorizzazione allo svolgimento di libera professione o altra attività" (allegato alla presente Circolare e disponibile anche nella sezione "[Modulistica docenti e A.T.A.](#)" del sito web d'Istituto). La richiesta va inviata esclusivamente all'indirizzo istituzionale rmgs19000t@istruzione.it. Le richieste incomplete o prive degli elementi necessari all'istruttoria non potranno essere definite fino alla loro integrazione. L'Amministrazione si pronuncia nei termini previsti dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001; l'interessato non deve dare inizio all'attività prima di aver acquisito il relativo provvedimento autorizzativo.

8. Obblighi successivi e Anagrafe delle prestazioni

Gli Uffici di Segreteria curano gli adempimenti connessi agli incarichi conferiti o autorizzati, comprese le comunicazioni previste dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dalla disciplina dell'Anagrafe delle prestazioni. L'interessato è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali modifiche rispetto a quanto autorizzato, nonché l'eventuale cessazione anticipata dell'incarico o dell'attività.

9. Conseguenze in caso di incarico non autorizzato

Lo svolgimento di attività soggette ad autorizzazione in assenza del prescritto provvedimento può comportare responsabilità disciplinare e gli ulteriori effetti previsti dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, compreso l'obbligo di riversamento del compenso nei casi stabiliti dalla legge.

Roma, 28/09/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto Toro

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*